



COMUNE DI ISOLA VICENTINA
Provincia di Vicenza

Ordinanza n. 50 del 27-07-2023

Oggetto: MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITA': chiusura al traffico veicolare di Via Zanella da lunedì 31 luglio a martedì 8 agosto 2023 per risanamento del sedime stradale.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO LL.PP. – ECOLOGIA -
PATRIMONIO**

Rilevato che la ditta Valfella Costruzioni Generali srl con sede a Orgiano (VI) è affidataria dei lavori di risanamento di alcune porzioni di sedime stradale in località Castelnovo, come risultante da determina del Responsabile del Settore LL.PP. Ecologia - Patrimonio n. 477 del 20/07/2023.

Vista la richiesta presentata dalla ditta Valfella Costruzioni Generali srl, acquisita al protocollo comunale n. 11496 del 26/07/2023, con la quale si chiede il rilascio del nulla osta per la chiusura temporanea al traffico di un tratto di Via Zanella, tra Via Pigafetta e Via L. Da Vinci, dal giorno 31 luglio all' 8 agosto 2023 al fine dell'esecuzione dei lavori di risanamento di alcune porzioni di sedime stradale.

Vista la necessità di regolamentare la viabilità istituendo una chiusura temporanea della strada per poter eseguire eseguire i lavori inerenti l'intervento di cui sopra salvaguardando la pubblica incolumità.

Visti:

- gli artt. 5, 6, e 7 del D.lgs. 30/04/1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione;
- D.lgs. 18/08/2000, n. 267;
- l'art. 91 del vigente Statuto Comunale come pubblicato sul BUR n. 43 del 03/05/1996;
- il Decreto del Sindaco n. 1 del 31/01/2023

ORDINA
il **DIVIETO DI TRANSITO CON CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO**
in **Via ZANELLA**, nel tratto compreso tra Via Pigafetta e Via L. Da Vinci,
dal giorno lunedì 31/07/2023
al giorno martedì 08/08/2023
dalle ore 8:00 alle ore 18:00

DISPONE che

la presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante l'apposizione dei prescritti segnali indicatori stradali (diurni, notturni e di preavviso), la cui posa sarà curata dalla ditta esecutrice dei lavori a norma del vigente codice della strada.

La ditta esecutrice dei lavori dovrà predisporre la relativa segnaletica stradale del caso, le deviazioni necessarie, pubblicizzare per tempo le interruzioni al traffico e curare costantemente la manutenzione del tratto di strada utilizzato.

Dovrà essere garantito il transito ed il passaggio ai frontisti ed ai mezzi pubblici, di polizia, di

soccorso, VV.FF, eventuale raccolta rifiuti.

Il cantiere dovrà essere recintato secondo normativa, vietando il transito ai non addetti ai lavori.

INFORMA che

il Comando di Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni di Caldogno, Costabissara e Isola Vicentina e gli altri organi di polizia sono tenuti a far rispettare la presente ordinanza. I contravventori saranno puniti a termini di legge.

Il Comune di Isola Vicentina, i suoi Dirigenti e Funzionari, si intendono sollevati ed indenni da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, derivante da eventuali danni a terzi causati dai lavori in corso.

Avverso la presente ordinanza può essere promosso ricorso al TAR Veneto, a norma dell'art. 3, 4° comma della Legge n. 241/1990, in applicazione della Legge n. 1034/1971, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione.

In alternativa può essere presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1974, n.119

Si invia il presente provvedimento in copia:

- alla ditta *Valfella Costruzioni Generali srl*;
- al Comando di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni di Caldogno-Costabissara e Isola Vicentina;
- alla Stazione Carabinieri di Malo (VI).

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
LL.PP. – ECOLOGIA - PATRIMONIO**
Francesco Toniolo

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e del Codice dell'Amministrazione Digitale del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 oltre alle norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.